



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1603

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a
spese dello Stato per le vittime di violenza domestica e di genere

Indice

1. DDL S. 1603 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1603.....	4

1. DDL S. 1603 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1603

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza domestica e di genere

Iter

23 ottobre 2025: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.1603

ritirato

Iniziativa Parlamentare

[Sabrina Licheri \(M5S\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Roberto Cataldi \(M5S\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 luglio 2025**; annunciato nella seduta n. 335 del 30 luglio 2025.

Classificazione TESEO

GRATUITO PATROCINIO, VIOLENZA E MINACCE, DONNE, RELAZIONI DI GENERE

[Articoli](#)

SPESE GIUDIZIARIE (Art.1), LIMITI DI REDDITO A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 17 settembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 342 del 17 settembre 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1603

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1603

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Sabrina LICHERI e CATALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2025

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza domestica e di genere

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge nasce dalla necessità di colmare una lacuna normativa che penalizza gravemente le donne vittime dei più gravi delitti di violenza domestica e di genere, creando una disparità di tutela inaccettabile nell'ordinamento giuridico.

Attualmente le vittime di violenza domestica hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali senza limiti di reddito (articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), ma lo stesso non è garantito nei procedimenti civili che spesso derivano dalla stessa situazione di violenza, in particolare nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei minori.

Questa disparità crea un paradosso giuridico e sociale inaccettabile: lo Stato tutela la vittima quando si tratta di punire il colpevole, ma l'abbandona quando si deve decidere del futuro dei suoi figli.

Oggi una donna che denuncia maltrattamenti e supera la soglia di reddito di euro 12.838 annui si trova dunque in questa situazione: nel processo penale può contare sul gratuito patrocinio, mentre nel processo civile (ad esempio per quanto concerne l'affidamento dei figli) deve sostenere interamente le spese legali, spesso difficilmente sopportabili da chi ha un reddito di poco superiore a quello richiesto per accedere allo stesso.

Questa situazione è particolarmente grave perché le donne che escono da situazioni di violenza sono spesso in condizioni economiche precarie e il superamento (anche minimo) della soglia di euro 12.838 non genera quella capacità economica che servirebbe per fronteggiare i costi di un contenzioso civile.

Il presente disegno di legge è volto ad includere, in coordinamento con quanto disposto dal disegno di legge sul femminicidio approvato in prima lettura all'unanimità dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, anche i più gravi delitti di violenza contro le donne tra le ipotesi per le quali è previsto il gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito.

Il disegno di legge prevede dei criteri di gradualità al fine di garantire l'accesso al gratuito patrocinio anche a soggetti che superano, seppur di poco, il reddito indicato dal citato testo unico sulle spese di giustizia. Infatti, nei casi in cui tale reddito superi, anche in misura minima, il suddetto limite, si prevede la possibilità di intervento da parte dello Stato, il quale si farà carico di corrispondere l'eccedenza.

Esempio pratico: con reddito di euro 13.038 (euro 200 oltre il limite di euro 12.838) e spese legali di euro 1.000, il soggetto affronterà una spesa pari ad euro 200 a fronte di un esborso dello Stato pari ad euro 800, ovvero la differenza rispetto alla soglia. Questo perché i 200 euro di eccedenza rappresentano le risorse aggiuntive disponibili oltre quelle considerate indispensabili per la sopravvivenza.

I benefici attesi sono significativi e l'impatto finanziario è limitato dato che stiamo parlando di un

numero circoscritto di casi. I costi sono comunque ampiamente giustificati dai benefici sociali. Il sistema di gradualità ottimizza l'uso delle risorse pubbliche.

Il presente disegno di legge rappresenta un passo necessario verso una giustizia più equa e una società più attenta alla protezione delle vittime di violenza e dei loro figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Qualora il reddito imponibile sia superiore di non oltre 5.000 euro rispetto al limite di cui al comma 1, lo Stato provvede al pagamento della differenza tra le spese dovute e l'eccedenza reddituale rispetto al predetto limite »;

b) al comma 4-ter:

1) dopo le parole: « agli articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nella forma tentata, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla persona offesa dai reati di cui al primo periodo può essere altresì applicata l'ammissibilità in deroga a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di separazione, di divorzio e di affidamento dei figli ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

